



***REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI  
MATRIMONI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI  
CIVILI***

*Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 23.02.2023*

## INDICE

<i>Art.</i>	<i>Titolo</i>
1.	Oggetto e finalità
2.	Deleghe
3.	Luogo della celebrazione
4.	Richiesta della celebrazione
5.	Giornate ed orario di celebrazione
6.	Organizzazione del servizio
7.	Allestimento della sala
8.	Prescrizioni per l'utilizzo
9.	Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete
10.	Matrimonio su delega
11.	Formalità preliminari alla celebrazione
12.	Costo del servizio
13.	Sanzione amministrativa
14.	Disposizioni finali

## **Art. 1 OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente atto disciplina le modalità di organizzazione delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio e dell'unione civile che si celebra nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall'art. 106 e seguenti del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini cosiccome previsto dal Codice Civile, dalla Legge n.76/2016 e dal vigente Regolamento di Stato Civile(D.P.R. 396/2000) qualora richiesta presso la Casa Comunale e negli orari di servizio dell'Ufficio.

## **Art. 2 DELEGHE**

1. La celebrazione nel Comune di Pontecurone richiesta da altro ufficiale di stato civile non rientra nella previsione di cui all'art. 1.
2. La richiesta, affinché il matrimonio venga celebrato in questo Comune, deve essere presentata, oltre che all'Ufficiale di stato civile competente alla celebrazione, anche all'Ufficiale di stato civile di questo Comune.
3. La richiesta non deve essere generica ma deve contenere l'indicazione dei motivi di necessità o di convenienza per i quali viene chiesto di procedere alla celebrazione in questo Comune e non in quello previsto dall'art. 106 del Codice Civile.
4. Tra le motivazioni di necessità e di convenienza per far luogo alla celebrazione in questo Comune, ai sensi dell'art. 109 del Codice Civile, non rientrano:
  - a. I diversi orari in cui il Comune competente alla celebrazione o altri Comuni consentono la celebrazione del matrimonio;
  - b. L'Indisponibilità temporanea del Comune competente alla celebrazione del matrimonio

## **Art. 3 LUOGO DELLA CELEBRAZIONE**

1. Il matrimonio e l'unione civile sono celebrati pubblicamente, su domanda degli interessati,
  - a) nella Sala del Sindaco
  - b) nel giardino antistante della Sede Comunale di Corso Palmiro Togliatti n. 50;
2. La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dagli art. 101 e 110 del Codice Civile, o se diversamente disciplinati a norma di quanto previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 396/2000, e dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 10/2014 con oggetto: "Celebrazione del matrimonio/unione civile presso siti diversi dalla Casa Comunale".

## **Art. 4 RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE**

1. La richiesta di celebrazione si presenta, almeno 30 giorni prima, presso l'ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi gli interessati a contrarre matrimonio o unione civile
2. L'istanza dovrà contenere le generalità dei richiedenti, la data e l'ora del matrimonio o dell'unione civile, e dovrà essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art.50 e segg. del D.P.R. n.396/2000, o dalla presentazione dell'istanza di unione civile, come previsto dall'art.1 comma 1 del D.P.C.M. del 23 luglio 2016; qualora queste non avvenissero ne i termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio o dell'unione civile decade automaticamente.
3. La richiesta di celebrazione ai sensi 1, c.3, del d.P.R. n.396/2000, ovvero a persona che non ricopra già le funzioni di ufficiale di stato civile per il Comune di Pontecurone, in quanto incarico fiduciario e

discrezionale, è condizionata alla circostanza che la persona da delegare sia conosciuta dall'Amministrazione comunale o, se così non fosse, che l'interessato si presenti al Sindaco previo appuntamento.

#### **Art. 5 GIORNATE ED ORARIO DI CELEBRAZIONE**

1. Il matrimonio e l'unione civile possono essere celebrati esclusivamente nei giorni ed orari di servizio in vigore al momento della richiesta di celebrazione.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione di unione civile fuori dall'orario di servizio potranno avvenire su domanda degli interessati, previo pagamento della relativa tariffa, nei giorni e negli orari stabiliti, come da allegato al presente regolamento, successivamente modificabile con provvedimento adottato dalla Giunta Comunale nell'ambito delle tariffe comunali.
3. Le celebrazioni sono comunque sospese durante i seguenti giorni: 1 e 6 gennaio, il sabato precedente la Pasqua, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8, 24, 25 e 26 e 31 Dicembre, 3° lunedì di Luglio – festività del Santo Patrono.
4. Le celebrazioni sono, inoltre, sospese il venerdì e il sabato antecedenti le consultazioni elettorali, nonché il lunedì successivo.
5. In ogni caso la celebrazione del matrimonio resta comunque subordinata alla disponibilità del Sindaco o del delegato alla celebrazione, compatibilmente con le esigenze istituzionali
6. I nubendi e coloro che intendono unirsi civilmente dovranno rispettare l'orario concordato e per questo dovranno trovarsi presso il Municipio almeno 10 minuti prima dell'inizio della cerimonia.
7. Tra l'orario di celebrazione di un matrimonio o unione civile e quello successivo, devono trascorrere non meno di 90 minuti.

#### **Art. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni o delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile. La visita delle sale destinate alla celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento da stabilirsi con l'ufficio di Stato Civile.

#### **Art. 7 ALLESTIMENTO DELLA SALA E/O DEL GIARDINO**

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala o il giardino antistante il Municipio con ulteriori arredi ed addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La sala e il giardino dovranno quindi essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione; qualora nella medesima giornata fossero previste più celebrazioni, la sala e i locali dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi entro l'ora d'inizio della cerimonia successiva.
3. Il Comune di Pontecurone si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
4. Non sono ammessi rinfreschi, servizi di catering, ecc..
5. È consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia. La scelta dei brani e degli strumenti dovrà essere consona al luogo della celebrazione, evitando di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli altri uffici. Ogni connesso onere finanziario e organizzativo, compreso l'assolvimento dei diritti SIAE, se ed in quale importo dovuti, risulta a totale carico dei nubendi e di coloro che costituiscono unione civile.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva di limitare il numero dei partecipanti alle cerimonie compatibilmente con le norme di sicurezza in materia.

## **Art. 8 PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO**

1. E' vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia, in tutti gli spazi della sede nella quale si svolge la cerimonia e all'interno della sede comunale, compresi il giardino e il cortile interno.
2. Qualora venga trasgredita tale disposizione, sarà addebitato al soggetto richiedente la somma a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.
3. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.

## **Art. 9 MATRIMONIO O UNIONE CIVILE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE**

1. Nel caso i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi, siano cittadini stranieri, (siano essi residenti o meno nel Comune) devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, all'atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio o della richiesta di costituzione di unione civile, di comprendere la lingua italiana. Qualora non comprendessero la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi a propria cura ed a proprie spese.
2. L'eventuale interprete dovrà esibire un documento in corso di validità e comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico sottoscrivendo apposito verbale sulla capacità di effettuare la traduzione richiesta.
3. L'assistenza da parte dell'interprete sarà richiesta anche al momento della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'Unione civile; qualora l'interprete fosse persona diversa da quella presentatasi al momento delle pubblicazioni o della richiesta di costituzione dell'unione civile, gli sposi dovranno comunicarne almeno 3 giorni prima i dati anagrafici con copia del documento in corso di validità. Il nuovo interprete sottoscriverà apposito verbale sulla capacità di effettuare la traduzione richiesta.

## **Art. 10 MATRIMONIO SU DELEGA**

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, con le medesime modalità indicate all'art. 4, con anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla data prevista per la celebrazione.
2. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente provvedimento.
3. Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune le parti dovranno produrre almeno 8 giorni prima della data di celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:
  - a) delega del comune richiedente;
  - b) fotocopia dei documenti di identità dei nubendi/uniti civilmente;
  - c) fotocopia dei documenti di identità dei testimoni.
  - d) comunicazione scritta relativa alla scelta del regime patrimoniale
  - e) ricevuta di pagamento della relativa tariffa
4. I nubendi e le parti, residenti a Pontecurone, che intendono celebrare o costituire unione civile in altro Comune dovranno attivarsi personalmente per contattare l'Ufficiale di Stato Civile presso cui intendono svolgere la celebrazione/costituzione.

## **Art. 11 FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE**

1. Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa dovranno essere presenti, oltre ai diretti interessati, due testimoni maggiorenni (1 per ciascuno dei contraenti), anche parenti, muniti

di documento di identità in corso di validità ed in grado di intendere e di volere.

2. Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione, gli interessati dovranno consegnare presso l'ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni, dichiarare, per iscritto, il regime patrimoniale prescelto, presentare la ricevuta di pagamento della relativa tariffa, se dovuta.
3. In caso, per motivi d'urgenza, di variazione dei testimoni e/o dell'interprete o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12:00 del giorno lavorativo precedente la celebrazione.
4. Nel caso la celebrazione fosse prenotata per la domenica la variazione deve essere comunicata tassativamente entro le ore 12.00 del venerdì precedente.

### **Art. 12 COSTO DEL SERVIZIO**

1. I matrimoni celebrati e le unioni civili costituite nella Sala del Sindaco durante l'orario di servizio dell'Ufficiale dello Stato Civile tra gli sposi di cui uno almeno residente o che abbia avuto la residenza nel Comune sono gratuiti.
2. Sono a pagamento, secondo l'apposito tariffario allegato al presente regolamento, successivamente modificabile con provvedimento adottato dalla Giunta Comunale nell'ambito delle tariffe comunali e secondo le modalità comunicate dall'Amministrazione, le celebrazioni e le costituzioni di seguito citate:
  - a) I matrimoni e le unioni civili di cittadini non residenti sia all'interno dell'orario di servizio che fuori dall'orario di servizio
  - b) I matrimoni e le unioni civili di cui almeno uno sia o sia stato residente ma celebrati e/o costituite fuori dall'orario di servizio.
3. Copia della quietanza dell'avvenuto pagamento deve essere consegnata almeno una settimana prima della celebrazione all'ufficio di Stato Civile.
4. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati per causa imputabile al Comune si provvederà alla restituzione totale delle somme eventualmente corrisposte.  
Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.
5. Le tariffe si intendono IVA compresa (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 236 del 23/08/2007)

### **Art. 13 SANZIONE AMMINISTRATIVA**

1. La violazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 con un minimo di € 50,00 sino ad un massimo di € 500,00.
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. Alle procedure di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, nonché per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della Legge 689/81, anche per ciò che attiene il contenzioso amministrativo e giudiziario.

### **Art. 14 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni precedenti relative allo stesso argomento,

2. Per quanto non previsto dal presente provvedimento si rimanda alla normativa vigente in materia:

- Codice Civile
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- Legge del 20 maggio 2016, n.76;
- D.P.C.M. del 23 luglio 2016;
- Lo Statuto Comunale.